

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

**XVII LEGISLATURA**

---

**Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale (1324)**

## **ORDINE DEL GIORNO**

### **Art. 3.**

#### **G3.103**

D'ALÌ, RIZZOTTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale»,

premesso che:

nell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione afferiranno una sola professione sanitaria ordinata in Collegi e albi (TSRM) ed almeno 17 professioni sanitarie prive sia dei primi (Collegi) che dei secondi (albi) oltre che una professione sanitaria con solo albo (Assistenti sanitari provenienti dai Collegi IPASVI);

considerato che:

appare evidente che la sola norma primaria non potrà essere sufficiente a far sì che le professioni oggi prive di Collegio e/o albo che con-

fluiranno nel nuovo Ordine siano immediatamente operative e, conseguentemente, equiparate ai TSRM;

affinché quanto sopra si realizzi secondo quanto disposto dalla norma, ognuna delle medesime dovrà adempiere a:

1. identificare i professionisti da iscrivere all'albo (censimento);
2. verificare i titoli abilitanti dei soggetti di cui al punto precedente;
3. predisporre il sistema di riscossione delle quote (per assicurare ai subentranti di poter sostenere e partecipare sia alle proprie spese che a quelle in comune);
4. formalizzare l'unicità della rappresentatività professionale (a differenza dei TTSSRM, attualmente le altre professioni hanno una o più Associazioni maggiormente rappresentative riconosciute con decreto ministeriale);

le suddette attività richiederanno risorse umane, economiche, logistiche, strumentali, procedurali e temporali (il decreto ministeriale di costituzione degli albi sarà solo la premessa formale alla loro concreta realizzazione),

impegna il Governo:

a prevedere che, in attesa della reale istituzione degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione formalmente istituiti con Decreto del Ministero della Salute di cui all'articolo 3, comma 13, del disegno di legge n. 1324-A, e pertanto degli adempimenti di cui sopra in carico alle professioni non ancora ordinate, l'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e l'albo dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica possano da subito esercitare le funzioni e le competenze a essi attribuite dalla norma, al pari degli altri Ordini di cui al comma 9 del medesimo articolo;

a prevedere, altresì, che nelle more della realizzazione di quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute di cui all'articolo 3, Capo I, articolo 2, comma 2, lettera *a*), del disegno di legge n. 1324-A, restino in carica, anche a livello nazionale, gli Organi in essere alla data dell'entrata in vigore della legge.

---

## EMENDAMENTI

### **3.0.201 (già 3.201)**

IDEM

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Istituzione del profilo professionale del chinesologo)*

1. Nell'area delle professioni socio-sanitarie di cui all'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 è istituito il profilo professionale di chinesologo.

2. Con decreto del Ministro della salute, previo accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le competenze del profilo professionale di chinesologo, anche in relazione alle attività di integrazione sociosanitaria e a quelle di mantenimento attivo dello stato di salute, nonché i requisiti per accedere alla professione».

---

#### **Art. 4.**

### **4.500 (già 3.0.202)**

VOLPI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 4.**

*(Istituzione del profilo professionale dell'osteopata)*

1. È istituita la professione sanitaria di prevenzione dell'osteopata. L'osteopata e il professionista sanitario che, in possesso di laurea abilitante o di titolo equipollente (sommando i titoli pregressi conseguiti precedentemente all'approvazione di codesta legge), svolge la propria attività sulla base delle competenze professionali stabilite dalla Federazione Euro-

pea degli Osteopati e dall'Organismo Mondiale della Sanità secondo criteri funzionanti relativi alla prevenzione della salute dell'individuo.

2. Con accordo Stato-Regioni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i requisiti per il riconoscimento dei titoli equipollenti, considerando la sommatoria dei titoli pregressi in possesso, antecedenti all'approvazione della presente legge, raggiungendo il numero di CFU necessari stabilito dalla FEO ed OMS, ai fini dell'esercizio della professione sanitaria della prevenzione dell'osteopata. Con decreto regionale in pieno accordo con Stato, Ministro della Salute e Consiglio Superiore della Sanità da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria dell'osteopata.

3. È istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'ordine delle professioni sanitarie della prevenzione della salute, l'albo della figura sanitaria per la prevenzione della salute pubblica, di osteopata. Possono iscriversi all'Albo, istituito ai sensi del presente comma, i soggetti che hanno conseguito la formazione universitaria stabilita dall'accordo Stato/Regioni in Osteopata di cui al comma 2 ed ai soggetti in possesso dei titoli pregressi equivalenti stabiliti dai decreti regionali. Trattandosi di professione sanitaria preventiva per la salute dell'individuo non rientra nelle competenze attribuite alla disciplina del diploma di laurea in medicina, ma nella definizione di una nuova figura sanitaria indipendente».

---

#### **4.0.200 (testo corretto)**

LA RELATRICE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Ordinamento delle professioni di chimico e fisico)*

1. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al regio decreto 1° marzo 1928, n. 842, per l'esercizio della professione di chimico, sono abrogati.

2. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sul Consiglio nazionale dei chimici che assume la denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici, al quale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e successive modificazioni.

3. All'articolo 1 della legge 25 aprile 1938, n. 897, le parole: "i chimici," sono soppresse.

4. All'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, le parole: "di chimico," sono soppresse.

5. All'articolo 17, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, dopo la lettera *e*) sono aggiunte le seguenti:

*e-bis*) per l'esame degli affari concernenti la professione di chimico, un ispettore generale chimico e otto chimici, di cui cinque effettivi e tre supplenti;

*e-ter*) per l'esame degli affari concernenti la professione di fisico, un ispettore generale fisico e otto fisici, di cui cinque effettivi e tre supplenti".

6. All'articolo 1 del regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, le parole: "i chimici," sono soppresse.

7. Fino all'adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio delle professioni di chimico e fisico, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti nell'albo professionale dell'Ordine dei chimici e dei fisici, sono istituiti, all'interno delle sezioni A e B del relativo albo professionale, i settori "Chimica" e "Fisica" nel rispetto delle previsioni dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

8. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti. Entro il termine di cui al periodo precedente il Ministro della salute adotta altresì gli atti necessari all'articolazione territoriale degli Ordini dei chimici e dei fisici e nomina dei commissari straordinari per l'indizione delle elezioni secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946. I Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e il Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avviene con le modalità previste dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi».

---

## Art. 10.

### 10.500

LA RELATRICE

*Sopprimere i commi 3 e 4.*

---





